

**ATTO N. 5****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****VISTI**

- l'art. 13 dello Statuto approvato con D.L. 13 Settembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2007;
- l'art. 7 co. 11 del Regolamento di Previdenza che stabilisce che le pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;
- l'art. 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto - a decorrere dal 1 luglio 2022 - il passaggio delle funzioni previdenziali svolte dall'INPGI, in regime sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, all'INPS;

CONSIDERATO

- che il D.M. 17 novembre 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021) del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito:
 - all'art. 1 che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021;
 - all'art. 2 che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
- per i titolari di più trattamenti pensionistici la perequazione è determinata dal Casellario Centrale dei Pensionati INPS sull'importo complessivo dei trattamenti;

PRESO ATTO

che la legge di bilancio 2020 - art. 1, co. 478 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 – ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, co. 1, della L. 23 dicembre 1998 n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto;

DELIBERA

- di confermare in via definitiva per l'anno 2021 quanto disposto dal D.M. 17 novembre 2021, che ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo delle pensioni per l'anno 2020 è determinato nella misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, senza alcun conguaglio;
- di procedere per l'anno 2022 - limitatamente al periodo gennaio/giugno, sulla base delle considerazioni espresse nelle premesse del presente atto - alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici, così come disciplinata dall'art. 1, comma 478 della Legge 160/2019, tenendo conto del parametro dell'1,7%, così come stabilito dal D.M. 17 novembre 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021);
- di trasmettere il presente atto ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione di legge e di autorizzare gli Uffici – nelle more dell'iter di approvazione – ad applicare, per il primo semestre dell'anno 2022, la predetta rivalutazione pari all'1,7%.

Delibera letta, approvata seduta stante.

